

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

INDIRIZZO (UE) 2019/1386 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 giugno 2019

che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2019/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) ⁽²⁾ stabilisce obblighi di raccolta e segnalazione statistica dei fondi pensione (FP). La raccolta di tali informazioni è necessaria per supportare la BCE nell'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria, e per il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario. Le prime segnalazioni ai sensi del regolamento BCE (UE) n. 2018/231 (BCE/2018/2) hanno inizio, di regola, con i dati trimestrali sulle attività relativi al terzo trimestre 2019 e con i dati annuali sulle passività e sul numero degli iscritti a regimi pensionistici relativi al 2019. Risulta pertanto necessario aggiornare il quadro per la segnalazione statistica sugli FP stabilito nell'indirizzo BCE/2014/15 ⁽³⁾.
- (2) L'indirizzo BCE/2014/15 già prevede la segnalazione di informazioni statistiche relative agli FP da parte delle Banche centrali nazionali (BCN). I dati relativi agli FP sono trasmessi alla BCE sulla base dei dati attualmente disponibili a livello nazionale. Le pertinenti disposizioni dell'indirizzo BCE/2014/15 dovrebbero essere sostituite alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Al fine di assicurare un'agevole transizione, per il terzo e il quarto trimestre del 2019, le BCN dovrebbero segnalare le informazioni statistiche sugli FP sia in conformità all'indirizzo BCE/2014/15 che con gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).
- (3) Le modifiche alle tabelle 1.B., 1.H., 2.B. e 2.G. della parte 9 dell'allegato II sono necessarie al fine di rispecchiare gli aggiornamenti alla tassonomia dell'Autorità bancaria europea. Le tabelle 1.B., 1.D., 1.E., 1.F., 1.G., 1.H., 1.J., 2.B., 2.C., 2.D., 2.E., 2.F., 2.G. e 2.I. della parte 9 dell'allegato II dovrebbero essere modificate per rivedere la frequenza della segnalazione dei dati da parte delle BCN alla BCE in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2014/15. Inoltre si rende necessaria una modifica minore alla tabella di cui alla parte 22 dell'allegato II per allineare detta tabella alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Si rende necessaria una modifica minore alla tabella 2a della parte 23 dell'allegato II al fine di fornire un quadro più completo delle attività detenute dagli operatori segnalanti.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/15,

⁽¹⁾ GUL 318, del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GUL 45 del 17.2.2014, pag. 3).

⁽³⁾ Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GUL 340 del 26.11.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1).

